

**ORDINE PROVINCIALE DI ROMA
DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI**

Via G.B. De Rossi, 9 00161 ROMA telefono 06.4417121 (8 linee r.a.) fax 06.44234665

E-Mail: rmomceo@tin.it

Roma, 29 dicembre 2006

Prot email 2574

Egr. Dott.
Amedeo Bianco
Presidente della FNOMCEO

presidenza@fnomceo.it

Ai componenti il Comitato Centrale

e p.c. Ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Loro indirizzi e-mail

Caro Bianco,

come Tu stesso in più occasioni hai sottolineato la categoria medica, soprattutto negli ultimi tempi, e per essa anche gli Ordini, è stata oggetto di numerosi interventi, sia normativi (Governo) che di altro genere (stampa, magistratura, ecc...) che rendono sempre più difficile e problematico l'esercizio di una serena attività lavorativa. Poiché tale situazione si riflette negativamente non solo sui medici e sugli odontoiatri, ma anche sui cittadini, l'Ordine di Roma ritiene indispensabile prevedere una serie di interventi più incisivi e puntuali sia nei riguardi del Governo e del Parlamento, sia nei confronti della pubblica opinione. Non si dovrebbe infatti più consentire che rimanga una prassi quella di adottare decisioni normative da parte del Governo (Bersani, ONAOSI, ecc.) senza consultazione delle categorie e ciò a prescindere dai provvedimenti che potrebbero anche essere in tutto o in parte condivisi.

In particolare, ci si trova ora davanti al testo di una Legge di delega al Governo sulla disciplina delle Professioni che, per molti versi, non solo non sembra rispondere alle effettive esigenze di rinnovamento della professione Medica e di quella Odontoiatrica ma introduce elementi peggiorativi e destabilizzanti rispetto alla attuale normativa.

Richiamo, perciò, la Tua attenzione e quella dei colleghi Presidenti, su alcuni punti principali del testo diffuso, che il Consiglio ha ritenuto meritevoli di analisi ed approfondimento, soprattutto perché la previsione di sentire gli Ordini interessati, non deve restare teorica e solo formale, ma va realizzata tempestivamente e con concretezza ed unità di intenti:

PUNTO A

Il comma 4 dell'art. 1 stabilisce che dalla legge di riforma e dai decreti delegati non possono scaturire nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Un'analisi della norma che escluda qualsiasi nuovo onere per lo Stato farebbe pensare che lo Stato si sia assunto in passato un certo onere che per la verità non risulta mai adottato.

La legislazione vigente, infatti, con specifico articolo, chiarisce che la tassa annuale di iscrizione è fissata autonomamente dai Consigli direttivi entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio.

Nessun contributo dello Stato è corrisposto agli Ordini anche se, fino ad oggi, gli Ordini sono stati considerati organi ausiliari dello Stato a tutela del cittadino e della deontologia professionale.

PUNTO B

L'art. 2 del disegno di legge nella riforma delle professioni individua tredici principi e criteri generali di disciplina delle professioni intellettuali che dovranno essere esplicitati negli emanandi decreti delegati.

- a) l'accesso alle professioni deve essere libero senza vincoli di predeterminazione numerica; favorendo l'accesso dei giovani
- b) deve essere valorizzata l'attività delle professioni intellettuali per considerarla come componente essenziale per lo sviluppo economico del Paese
- c) deve essere garantita la libertà di concorrenza dei professionisti e la libertà di scelta degli utenti, questi devono essere informati del livello qualitativo della prestazione professionale
- d) devono essere individuate le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso ad ordini sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela o associazioni
- e) si devono riorganizzare le attività riservate alle singole professioni regolamentate limitandole a quelle che tutelano diritti costituzionalmente garantiti
- f) si può prevedere un'ipotesi di predeterminazione numerica per l'accesso alla professione nei soli casi in cui l'attività è caratterizzata dall'esercizio di funzione pubblica o da specifico interesse generale
- g) l'esercizio dell'attività è fondata sempre sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico del professionista
- h) la professione può essere esercitata in forma individuale o associativa o in forma societaria; prevedere nei casi di lavoro subordinato l'ipotesi in cui l'iscrizione agli Ordini sia obbligatoria o sia compatibile con lo stesso
- i) l'esercizio della professione sotto qualsiasi forma deve garantire la tutela degli interessi pubblici generali, il rispetto delle regole deontologiche, la diretta e personale responsabilità del professionista che eroga la prestazione
- j) la pubblicità a carattere informativo è permessa; deve essere improntata a trasparenza e veridicità
- k) il corrispettivo della prestazione va consensualmente determinato tra le parti; il cliente è garantito dalla preventiva conoscenza del corrispettivo.
- l) prevedere i casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con massimale adeguato al livello di rischio, estesa anche all'attività svolta da professionisti dipendenti. (dovrebbe coprire solo l'attività libero-professionale).

Non si riscontra nei principi e criteri su riferiti l'obbligatorietà di iscrizione all'Ordine di appartenenza per l'esercizio della professione. Il punto h) dei criteri predetti indica solo che dovranno essere previste, in relazione ai diversi casi di rapporto di impiego, le ipotesi in cui l'iscrizione agli Ordini sia obbligatoria o sia compatibile, con lo stesso, con riferimento alle sole attività riservate.

PUNTO C

L'art. 4 fissa i seguenti criteri e principi concernenti gli Ordini per le professioni intellettuali di interesse generale

- a) organizzare gli Ordini, quali enti pubblici non economici, con la possibilità di istituire apposite sezioni che tengano conto della specificità del percorso formativo degli iscritti
- b) articolare gli ordini in organismi centrali e periferici
- c) fissare i compiti degli organi centrali e periferici assegnando agli organi centrali compiti di indirizzo e coordinamento, vigilanza e adozione di atti sostitutivi. nonché l'adozione di codici deontologici
- d) tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale con una costante verifica della qualificazione e dell'aggiornamento professionale degli iscritti; gli Ordini sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria e di auto organizzazione con obbligo del controllo contabile di un organismo di revisione
- e) stabilire la composizione degli organi sia centrali che periferici, meccanismi elettorali, l'elettorato attivo e passivo, la rappresentanza di eventuali sezioni e la tutele delle minoranze. Individuare casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza anche in relazione al contemporaneo svolgimento di funzioni all'interno di Sindacati o consigli direttivi di enti aventi rapporti di natura economica con gli Ordini. Stabilire la durata temporanea delle cariche e una limitata rinnovabilità così da non superare i dieci anni.
Con una norma transitoria viene ridotta a due anni la rinnovabilità degli incarichi in atto
- f) gli iscritti sono obbligatoriamente tenuti al versamento dei contributi determinati dagli organi centrali e periferici nella misura strettamente necessaria all'espletamento della attività rispettivamente demandata agli stessi
- g) è compito essenziale degli organi centrali e periferici, l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale degli iscritti, la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento per gli iscritti; prevedere la destinazione di una parte delle risorse economiche dell'Ordine per sostenere l'ingresso nella professione di giovani in situazione di disagio economico
- h) E' previsto il potere del Ministero competente di sciogliere gli Ordini provinciali sentito l'organismo Centrale, nonché proporre al Consiglio dei Ministri lo scioglimento dell'Organo centrale.

*Tra i principi e criteri stabiliti per gli Ordini professionali è prevista l'obbligatorietà, per gli iscritti, del versamento dei contributi collegati all'espletamento delle attività che sono tenuti a svolgere i vari organismi degli Ordini (f), **ma non è prevista analoga obbligatorietà per i contributi dovuti all'Ente previdenziale di appartenenza.** La precedente legge invece con apposito articolo rendeva obbligatoria l'iscrizione all'Ente di previdenza e il versamento dei contributi relativi. Obbligo confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 707/1988.*

Lodevole l'idea di sostenere i giovani medici in situazione di disagio economico anche se, alla Ponzio Pilato, scarica su di noi l'onere economico. Tra l'altro destinare parte delle risorse dell'Ordine a loro sostegno sembra in contrasto con il principio previsto nello stesso articolo che

lega la contribuzione da porre a carico degli iscritti nella misura strettamente necessaria per l'attività che gli Ordini sono tenuti a svolgere. Il meccanismo da studiare per fissare ogni anno la quota necessaria per far fronte alla nuova incombenza, è di difficile determinazione e, in ogni caso, potrebbe far levitare la misura della quota a livelli elevatissimi, ciò sia per la misura del "sostegno" ai giovani, sia per il loro numero annuo, sia per la durata (non prevista) di tale intervento economico.

Non va sottaciuto peraltro l'ulteriore aggravio dovuto alla previsione di sostituire l'Ordine ai giovani per il pagamento della loro Assicurazione obbligatoria.

Si condivide l'impostazione che gli Ordini debbano tutelare gli interessi dei cittadini per quanto attiene l'esercizio professionale, con una costante verifica della qualificazione e aggiornamento degli iscritti, ma nello stesso tempo per svolgere tale compito deve essere riconosciuto agli Ordini un preciso ruolo di indirizzo e la valutazione dei contenuti e obiettivi formativi pre e post laurea, nonché un ristoro economico delle conseguenti spese da sostenere.

Le norme sull'incompatibilità, ineleggibilità e decadenza alle, e dalle, cariche, va attentamente valutata sotto il punto di vista legale per gli aspetti di costituzionalità e per i riflessi nei riguardi di rappresentanti non eletti dalla maggioranza degli iscritti.

PUNTO D

Gli **art. 5 e 6** stabiliscono, tra l'altro, che per il raccordo tra la normativa di studi secondari e la disciplina delle professioni intellettuali per il cui esercizio sia richiesto un titolo di studio di scuola secondaria superiore, i decreti delegati vengano emanati su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione e del Ministro dell'Università di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia e il Ministro competente per il singolo settore.

Sia dai decreti delegati previsti dall'art. 5 che per quelli di cui all'art. 6 (raccordo di istruzione secondaria superiore) vengono previsti quali principi e criteri direttivi:

- a) istituire sezioni degli Ordini, albi e collegi distinti a seconda del titolo posseduto;
- b) determinare l'ambito di attività professionale il cui esercizio è consentito per effetto dell'iscrizione nell'apposita sezione

E' necessario che le disposizioni dei decreti riguardanti i Medici e gli Odontoiatri siano seguite e valutate con attenzione al fine di definire con chiarezza i limiti delle diverse funzioni delle professioni sanitarie, nonché le differenti posizioni e competenze tra Ordini ed Università. In ogni caso la nuova normativa (punto a) deve essere scritta in modo tale da evitare fusioni dell'Ordine dei Medici/Odontoiatri, con altre professioni sì da rendere troppo disomogenea ed ingestibile la nuova struttura.

PUNTO E

L'**art. 7** tratta del codice deontologico e del potere disciplinare fissando dei principi e criteri in materia.

Per quanto attiene il **codice deontologico**, il governo fisserà le procedure per l'adozione e richiederà che vengano espresse le seguenti finalità:

- garantire la libera scelta dell'utente; assicurare il diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale, nonché un'adeguata informazione nei contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto di interessi. Tutelare l'interesse pubblico

comunque coinvolto nell'esercizio della professione; garantire la credibilità della professione e la concorrenza:

- stabilire che le violazioni ai principi in materia pubblicitaria siano valutati disciplinarmente.

Il testo del DDL di riforma delle professioni dimentica che sotto il profilo disciplinare il comportamento degli iscritti deve adeguarsi ad un codice di deontologia vincolante, che la categoria si è sempre dato autonomamente e l'intervento statale sembra riduttivo di tale autonomia, ovvero un duplicato di norme civili e penali già esistenti e la cui tutela è affidata ad altri organi.

PUNTO F

Il **potere disciplinare** sugli iscritti deve esser svolto da organi nazionali e territoriali distinti degli organi di gestione e strutturati in modo da rappresentare adeguata rappresentatività anche per sezioni, imparzialità e indipendenza.

In sede locale solo alcuni dei membri della commissione di disciplina appartengono allo stesso albo dell'incolpato; possono essere costituite commissioni regionali o interregionali.

E' previsto il ricorso in appello (commissione centrale) e il successivo ricorso per Cassazione.

E' previsto, nei casi di inerzia, l'azione disciplinare in via sostitutiva del Ministero vigilante o del pubblico ministero.

Gli illeciti disciplinari vengono individuati nel mancato rispetto delle leggi e del codice deontologico, nell'omesso aggiornamento professionale, nei comportamenti pregiudizievoli per il cliente e contrari alla credibilità e al decoro della professione.

Le sanzioni vengono comminate secondo la gravità e la reiterazione, dal semplice richiamo alla cancellazione dall'Albo.

Gli effetti sanzionatori gravano anche sulla Società e sui professionisti titolari di cariche sociali, qualora l'illecito sia commesso dal professionista socio.

Per l'effettiva attuazione di quanto indicato nel testo proposto, è indispensabile la preventiva, o contestuale, emanazione di una precisa normativa riguardante termini e criteri per l'aggiornamento professionale. Vanno in tale sede precisati gli obblighi anche per i medici ed odontoiatri comunitari iscritti negli albi, eventuali limiti di età e/o relative particolari disposizioni, formazione dedicata alla effettiva specialità e quella di carattere generale, ecc...

Il prevedere sanzioni disciplinari per non aver osservato la normativa sull'aggiornamento professionale, lo rende obbligatorio per tutti gli iscritti. La verifica annuale per il sussistere di tale requisito nell'intero albo degli iscritti è di difficile attuazione.

Nel caso di verifica negativa per grossi numeri, come nel caso di Roma, Milano, Napoli, ecc., si potrebbero ipotizzare procedimenti sanzionatori annui per 500, 1000, 2000 iscritti, che renderebbero pressoché impossibile procedere seriamente. La norma dovrebbe prevedere invece, in alternativa, meccanismi premianti per chi si aggiorna, da mutuare sulla base di ciò che avviene in altre Nazioni. Nulla è previsto in merito all'aggiornamento professionale ed alla garanzia delle prestazioni da parte dei medici stranieri (comunitari e non comunitari) che vengono ad esercitare in Italia, creando sperequazione di trattamento con gli iscritti negli Albi.

PUNTO G

L'art. 8 fissa i principi e i criteri direttivi in materia di associazioni professionali riconosciute. Viene tra l'altro garantita la libertà di costituzione di associazione tra professionisti .

Tali associazioni vengono iscritte in apposito registro tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia e per le materia di competenza dal Ministero relativo, sempre che siano state costituite da almeno quattro anni e che siano attive su tutto il territorio nazionale.

I relativi statuti devono garantire la precisa identificazione dell'attività professionale, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, l'osservanza dei principi deontologici secondo un codice elaborato dall'associazione, idonee norme di assicurazione per la responsabilità civile, una struttura organizzativa e tecnico scientifica adeguata al raggiungimento delle finalità dell'associazione e della qualificazione degli associati, con una verifica costante di professionalità.

Soltanto le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale. Tali attestati hanno un limite temporale di durata e vengono rilasciati dopo una verifica oggettiva delle capacità professionali.

I decreti legislativi emanati dovranno essere redatti in maniera da escludere qualsiasi incertezza in ordine alle funzioni rispettivamente attribuite agli Ordini professionali e alle associazioni di professionisti, tenendo presente la particolare attività e le relative caratteristiche lavorative sia dei Medici che degli Odontoiatri, molto diverse da quelle di altri professionisti.

PUNTO H

L'art. 9 fissa i criteri e i principi in materia di società tra professionisti.

Le professioni intellettuali possono essere esercitate in forma societaria secondo le norme del codice civile.

Verrà anche individuata, un tipo di società, distinta da quelle previste dal codice civile, avente come oggetto esclusivo l'esercizio in comune da parte dei soci.

E' previsto che in dette società possano parteciparvi soltanto professionisti iscritti in ordini, albi e collegi anche in differenti sezioni, nonché cittadini degli stati dell'Unione Europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti, soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria.

Tali società devono essere iscritte in un albo dell'Ordine di appartenenza.

L'eventuale incarico professionale conferito alla Società può essere eseguito solo da soci in possesso dei requisiti per l'esercizio professionale designati dall'utente e ove non designato il nominativo deve essere immediatamente comunicato per iscritto all'utente.

E' incompatibile la partecipazione ad altra società fra professionisti.

I professionisti soci sono tenuti alla osservanza del codice deontologico del proprio ordine; la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.

Della prestazione risponde direttamente e illimitatamente il socio incaricato nonché in via solidale la società. La società, risponde direttamente se il fatto è collegato alle direttive impartite dalla società stessa.

La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato anche nei confronti del socio al quale fu conferito l'incarico di svolgere l'attività professionale.

Premessi i dubbi riguardanti l'effettiva applicabilità di tale norma almeno nell'attuale formulazione, ai Medici-Odontoiatri, si osserva solo che:

L'ingresso nelle società di soci non iscritti negli albi professionali costituisce un paravento di comodo per il prestanomismo e l'abusivismo. A garanzia del cittadino l'esercizio della professione sotto forma societaria deve essere svolta:

- a) con la partecipazione solo di legittimi esercenti la professione (cioè gli iscritti agli albi)*
- b) con l'obbligatoria iscrizione della società in appositi elenchi tenuti dagli Ordini*
- c) con l'esplicita individuazione dell'attività oggetto della società e della responsabilità in capo al singolo professionista che eroga le prestazioni.*

Quanto sopra brevemente illustrato è da considerare certamente un indirizzo, non certo esaustivo, su cui discutere unitariamente ma, ad avviso dell'Ordine di Roma, in questa occasione si deve operare in modo diverso, più appariscente ed incisivo che in passato e ciò proprio per evitare che si faccia "mercato" della nostra professione. Bisogna evitare che i risultati conseguiti dai medici italiani, riconosciuti anche dall'OMS, vengano vanificati alla ricerca di una pretesa concorrenza, spesso estranea alla qualità delle prestazioni sanitarie.

A tal riguardo si dovrebbe ricercare con urgenza un concreto metodo di confronto con il quale prevedere procedure per attuare iniziative quali ad esempio:

- a) Una manifestazione in un grande Cinema di Roma alla quale far partecipare i Consigli Direttivi degli Ordini di tutta Italia, invitando personalità di Governo, Parlamentari e soprattutto membri delle due Commissioni della Camera che per prime dovranno vagliare il testo della proposta di legge Delega, i Sindacati Medici, nonché il Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM. Considerata l'urgenza la Manifestazione dovrebbe tenersi entro il mese di gennaio;
- b) Lettera ai membri del Governo per rendere evidente l'indignazione e la protesta dei Medici per il palese disinteresse manifestato nei confronti della categoria medica;
- c) Manifesti ai cittadini, da esporre in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, nei quali siano esposti i rischi per la salute, derivanti da normative che trasformano la Medicina in semplice bene di consumo;
- d) Eventuale costituzione di un fondo per la realizzazione delle iniziative che saranno adottate oltre che per una migliore comunicazione all'esterno della posizione della professione.
- e) Richiesta di un autorevole parere pro-veritate sulla costituzionalità delle norme riguardanti gli Organi Ordinistici elettivi e il collegamento tra la Commissione disciplinare e gli Organi di gestione.

In maniera ricorrente c'è sempre "qualcuno" pronto a dipingerci come una lobby; magari lo fossimo realmente nel senso letterale del termine. Purtroppo dobbiamo amaramente ammettere che se ciò fosse vero, lo saremmo sicuramente di una serie inferiore, molto spesso divisi ed incapaci di essere uniti almeno contro i comuni nemici. Troppo spesso dimostriamo di essere "tiepidi" con il "potere", soprattutto politico, e ciò non aiuta certo a rendere più dignitoso il nostro ruolo professionale.

Mi auguro che queste riflessioni ed i suggerimenti, uniti ad altri che si aggiungeranno da parte Tua e dei colleghi, possano rappresentare la spinta necessaria per ottenere dal Governo e dalle due Commissioni della Camera che dovranno per prime esaminare il testo della legge di delega, quella attenzione necessaria per modificare il testo stesso. Ritengo opportuno indicare anche, in allegato alla presente, la composizione delle predette Commissioni, affinché ognuno di noi possa sin d'ora valutare quali siano i possibili interventi da effettuare sui rappresentanti eletti nella propria circoscrizione.

Spero che questo orientamento dell'Ordine di Roma, valutato dal Consiglio Direttivo del 29 dicembre 2006, possa essere di stimolo ad una azione congiunta e, in attesa di conoscere il Tuo pensiero e quello di tutti, sottolineo l'esigenza, comunque, di procedere in tempi brevissimi alle prime azioni necessarie, tra le quali la possibile costituzione di una unità di crisi, per la reale tutela della salute dei cittadini e della nostra nobile professione.

Con l'occasione formulo a tutti i migliori voti augurali per il 2007.

Il Presidente
(Dott. Mario Falconi)